

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 189 DEL 07.12.2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207 – Affidamento per il biennio dal 01/01/2019 al 31/12/2020 – SMARTCIG ZB626214DC

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2019, nonché la delibera della Giunta n. 10/60 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2019;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto il Decreto del 08/08/2017, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (emanato in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 - relativo al riordino delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale) – pubblicato nella G.U. n. 219 del 19/09/2017 - con il quale era stata formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti nonché la Determinazione n. 01 del 27/11/2017 con cui il Segretario Generale, in qualità di Commissario ad acta, aveva costituito il gruppo di lavoro per la valutazione di tutti adempimenti amministrativi da porre in essere in vista dell'accorpamento delle CCIAA di Viterbo e di Rieti;

Preso atto che a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13/12/2017 veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 – e sospeso il percorso di accorpamento;

Visto il successivo Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2018 –pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2018 - con il quale è stata nuovamente formalizzata l'istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti;

Preso atto che a seguito dei due citati Decreti MISE (08/08/2017 e 16/02/2018) la Camera di Viterbo, nella more dell'accorpamento, lo scorso 2017 ha ritenuto opportuno procedere ad affidamenti di durata contenuta (per lo più di anni uno) al fine di non aggravare le procedure ed anche al fine di non ledere il legittimo interesse del nuovo aggiudicatario a poter sottoscrivere un contratto di durata superiore che potesse garantirgli un congruo utile (ciò alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Preso atto che l'iter dell'accorpamento risulta ad oggi bloccato in quanto il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 6971 del 4/10/2018 ha accolto il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Rieti avverso l'accorpamento con la Camera di Viterbo riformulando l'ordinanza al Tar del Lazio;

Richiamata la Determina n. 188 del 27/12/2017, con la quale è stato affidato, alla Soc. CI.FIN S.R.L. - con sede legale in Terni , Via Curio Dentato 60/62A, C.F./ P.IVA. 01310730559 - il “Servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207– SMARTCIG ZA2217E2BB”, al prezzo di € 516,00 + IVA, per un totale di € 629,52;

Vista, quindi, la necessità di individuare un nuovo manutentore per l'anno 2019;

- Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

- Ritenuto, tuttavia, comunque opportuno, in applicazione dei principi di rotazione e di concorrenza, attivare una indagine di mercato, ex art. 36 comma 2 lett. b) dello stesso Decreto Legislativo;

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;

- Visto il bando MEPA **“Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”** - il cui Capitolato prevede, all'art. 8, anche gli *“impianti elevatori”*;

- Verificato che nel suddetto bando risultano iscritte le seguenti Società:

SAMERLIFT S.R.L. (P.IVA 00308090547), con sede a Magione (PG) in Via Primarosa, 3;

VITERBO ELEVATORI (P.IVA 02030430561), con sede a Viterbo in Via Dalmazia 83

- Preso atto che l'Ufficio Provveditorato, con mail del 27/11/2018, ha chiesto ad entrambe queste Società di inviare, entro il 05/12/2018, un preventivo per il servizio di manutenzione anno 2019, e ciò sulla base delle medesime condizioni del contratto in essere (salve eventuali modifiche proposte dalle stesse le quali sarebbero comunque state oggetto di valutazione da parte della Camera);

- Rilevato che:

- la Soc. **VITERBO ELEVATORI SRL** – con mail del 28/11/2018 (Prot. n. 18009 del 29/11/2018) acquisita agli atti – ha formulato un'offerta pari ad € 35,00 + IVA quale canone mensile, e quindi per un importo annuo di € 420,00 + IVA (totale € 512,40), comunicando altresì, con altra mail del 29/11/2018 (Prot. 18010 del 29/11/2018) di essere disposta ad applicare tale prezzo anche per l'anno 2020, confermando inoltre le stesse condizioni contrattuali proposte dalla Camera;

- la Soc. **SAMERLIFT S.R.L.** – con mail del 28/11/2018 (Prot. n. 18000 del 29/11/2018) acquisita agli atti – ha formulato un'offerta pari ad € 58,00 + IVA quale canone mensile, e quindi per un importo annuo di € 696,00 + IVA (totale € 849,12)

Vista la mail del 27/11/2018 (Prot. n. 17958 del 28/11/2018), con la quale la Soc. CIFIN SRL, attuale contraente, ha comunicato la disponibilità a svolgere, per il biennio 2019/2020, il servizio di manutenzione dell'ascensore allo stesso prezzo annuo del contratto in essere, pari ad € 516,00 + IVA;

Visto, al riguardo, l'art. 4.3.1 della Linea Guida ANAC n. 4 ("Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"), il quale stabilisce, riguardo ai criteri di scelta del contraente ed all'obbligo di motivazione, che *"il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza"*;

Considerato, pertanto, che il canone annuo offerto dalla Soc. VITERBO ELEVATORI SRL è più basso rispetto a quello proposto dall'attuale contraente CIFIN SRL per l'anno 2019;

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di verificare la congruità del prezzo offerto per il contratto del prossimo biennio 2019/2020, di dover applicare al costo annuo offerto dalla Soc. CIFIN SRL per l'anno 2019 (che poi è lo stesso del contratto in essere ed in scadenza al 31/12/2018), l'indice generale ISTAT di aumento dei costi per Servizi (periodo SET 2017-SET 2018), che, da informazioni fornite dall'ufficio statistica risulta pari allo 0,9%, ed evidenziato quanto segue:

- Costo annuo offerto dalla Soc. CIFIN SRL per l'anno 2019: € 516,00 + IVA, che, aumentato del 0,9%, ammonta ad € 520,64 (ossia € 516,00 + € 4,64) + IVA

- Costo annuo offerto dalla Soc. VITERBO ELEVATORI SRL per l'anno 2019: € 420,00 + IVA, che, aumentato del 0,9%, ammonta ad € 423,78 (ossia € 420,00 + € 3,78)

- quindi, tenendo conto del suddetto indice, il costo annuo offerto dalla Soc. CIFIN SRL per l'anno 2019 risulta essere superiore del 18,61% rispetto al costo annuo offerto dalla Soc. VITERBO ELEVATORI SRL

Preso atto, inoltre, che il costo annuo di € 420,00 + IVA, aumentato dell'indice di inflazione programmata per il 2019 – pari all'1,2% - risulta ammontare ad € 425,04 + IVA;

Ritenuto, pertanto, congruo il prezzo offerto dalla Soc. VITERBO ELEVATORI SRL;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il *"Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia"*, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc. VITERBO ELEVATORI SRL:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC del 29/11/2018 non risulta alcuna irregolarità;
- è stato emesso un DURC regolare con scadenza al 09/01/2019 (Prot. n. 18047 del 29/11/2018);
- l'autodichiarazione dei requisiti verrà acquisita al momento dell'inoltro della Trattativa Diretta MEPA

- Considerato, ad ogni modo, che l'Ufficio Provveditorato ha già inoltrato, in data 30/11/2018, le richieste di verifica dei suddetti requisiti, come di seguito indicato:

Agenzia Entrate: prot. 18076

Carichi Pendenti: prot. 18077

Casellario: prot. 18078

- Rilevato che è stato acquisito il certificato dei carichi pendenti (Prot. 18624 del 04/12/2018), con esito regolare

Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80](#), ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto *"...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto"*;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. VITERBO ELEVATORI SRL il servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP (ora ANAC) n. 8 del 18/11/2010, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM ZB626214DC, per l'importo di € 840,00 + IVA;
- la tracciabilità verrà acquisita in sede di risposta alla Trattativa Diretta MEPA

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 84,00 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio/fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni della sottoscritta;

Considerato che né la sottoscritta né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc. VITERBO ELEVATORI SRL - con sede a Viterbo in Via Dalmazia 83, C.F./ P.IVA 02030430561- il servizio di manutenzione dell’ascensore camerale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 SMARTCIG ZB626214DC, al canone annuo di € 420,00 + IVA, e quindi per un prezzo complessivo biennale di € 840,00 + IVA (totale € 1.024,80), in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 18009 del 29/11/2018 e vista la successiva mail di conferma canone anche per l’anno 2020 (Prot. 18010 del 29/11/2018), conferendo all’Ufficio Provveditorato il mandato di inoltrare alla suddetta Società - a valere sul bando MEPA “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione” - una “Trattativa Diretta”, indicando quale “Valore Massimo Ammesso”, l’importo complessivo di € 840,00 + IVA ed allegando alla stessa il documento “*Allegato a Trattativa Diretta MEPA*”, acquisito agli atti, avente ad oggetto la richiesta dei dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tabella allega al DPR 642 del 26/10/1972);

Di quantificare in complessivi € 1.024,80 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di rinviare a successivi provvedimenti la prenotazione degli oneri relativi alle annualità di valenza contrattuale.

Di subordinare l’efficacia del presente affidamento all’acquisizione dell’autodichiarazione dei requisiti in sede di “Trattativa Diretta” MEPA

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l’applicazione di una penale dell’importo di € 84,00 (il 10% dell’importo netto dell’affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui il servizio non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all’entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell’art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell’ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare il presente atto sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."